

**ACCORDO VOLONTARIO TRA IL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA E LE
IMPRESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER L'ATTUAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ALLEGATO L AL D.LGS. 192/05**

TRA

il Circondario Empolese Valdelsa con sede in Empoli Piazza della Vittoria, 54, rappresentato dal Dott. Alessandro Monti, nato a Gambassi Terme il 11.11.1958, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo di seguito indicato come C.E.V.,

e

_____ con sede in _____
via _____ n. _____ rappresentata dal legale
rappresentante _____, nato a _____ il _____ di seguito indicata
come Ditta,

Premesso che:

- l'articolo 7 comma 1 del D.Lgs 192/05 dispone che "il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantenga in esercizio gli impianti e provveda affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente";
- l'art. 8 dell'Allegato L al D.Lgs 192/05 prevede che "al termine delle operazioni di controllo di cui ai commi 5, 6 e 7 ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provveda a redigere e sottoscrivere un rapporto, conformemente all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, da rilasciare al responsabile dell'impianto";
- l'art. 12 dell'allegato L al D.Lgs 192/05 dispone che "ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto 19 agosto 2005, n. 192, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, in un quadro di azioni che promuovano la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuino gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici";
- l'art. 14 dell'allegato L al D.Lgs 192/05 dispone che "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli enti e gli organismi da esse delegati, provvedano ai compiti di cui al comma 12 del D.Lgs 192/05, accertino la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscano le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti. A tal proposito è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti

termici o di altri soggetti ritenuti pertinenti, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal predetto provvedimento, del più recente rapporto di controllo e manutenzione di cui al comma 8”;

- il C.E.V., al fine di ottemperare all’art. 9 del D.Lgs 192/05, con D.G.E. n. 7/09 e Atto Dirigenziale n. 235/09, ha avviato la “Campagna di dichiarazione di avvenuta manutenzione per gli anni 2009-2013”, con la quale ha stabilito le modalità organizzative per l’esecuzione delle ispezioni in attuazione della medesima Campagna;

- con D.G.E. n. 56/10, il C.E.V. ha modificato, a partire dall’anno 2011, il sistema di contribuzione della “Campagna di dichiarazione di avvenuta manutenzione per gli anni 2009-2013”, passando dalla contribuzione biennale a quella annuale, confermando la possibilità per i cittadini di avvalersi delle ditte di manutenzione per adempiere alle modalità di contribuzione e trasmissione della documentazione relative alla Campagna suddetta;

- per rendere operative le modalità disposte con D.G.E. n. 7/09 di adesione alla “Campagna di dichiarazione di avvenuta manutenzione per gli anni 2009-2013”, il C.E.V. ha predisposto dei tagliandi attestanti l’avvenuta contribuzione da apporre sul rapporto di controllo tecnico, da consegnare alle ditte di manutenzione aderenti al presente accordo volontario;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il C.E.V. si impegna a fornire alla Ditta aderente al presente accordo un numero di tagliandi di controllo adeguato alla propria clientela. Il quantitativo di tagliandi che un’impresa firmataria può detenere è variabile da impresa a impresa. E’ insindacabile giudizio dell’Ufficio preposto definire per un’impresa firmataria un quantitativo limite oltre il quale la stessa non può ritirare altre etichette senza consegnare, correttamente compilati, i rapporti di controllo tecnici valevoli per la Dichiarazione già in suo possesso. L’Ufficio preposto, per definire questo quantitativo massimo, considererà le dimensioni dell’impresa ma anche l’osservanza degli obblighi del presente accordo;

Art. 2

A partire dalla data di validità dei tagliandi di controllo, disposta dal C.E.V., la Ditta si impegna a:

- rilasciare ai cittadini, che decidano di contribuire attraverso il proprio manutentore, un bollettino per ciascun rapporto di controllo tecnico compilato;

- trasmettere al CEV, con cadenza mensile, entro il 15 di ogni mese, tutti i rapporti di controllo tecnico (modelli G o F) compilati nel mese precedente, unitamente all’eventuale tagliando di controllo attestante l’adesione alla Campagna. La trasmissione della suddetta documentazione dovrà avvenire con le seguenti modalità:

- 1) i rapporti di controllo tecnico (modelli G o F) presentati, dovranno essere correttamente compilati in ogni sua parte con caratteri in stampatello ed in modo leggibile, firmati e timbrati dall'operatore della manutenzione dell'impianto. In particolare, ciascun tagliando di controllo dovrà riportare i dati dell'impianto termico, nonché il nominativo e la firma del responsabile dell'impianto;
- 2) ciascun rapporto di controllo tecnico (modello G o F) sprovvisto del tagliando di controllo dovrà riportarne la motivazione nel campo "Osservazioni": rifiuto di adesione alla campagna da parte del cittadino; volontà del cittadino di aderire alla Campagna in prima persona. A tal fine il C.E.V. stabilisce che la semplice esibizione del rapporto di controllo (modello F o G) da parte del cliente, senza la predetta dicitura, sarà condizione necessaria e sufficiente ad esonerarlo da ogni conseguenza dovuta alla mancata ricezione del rapporto di controllo, per qualsiasi motivo, da parte del C.E.V.;

Ciascuna trasmissione dovrà essere corredata:

- da un riepilogo in formato elettronico (word, excel oppure open office) e in formato cartaceo dei rapporti di controllo tecnico (modelli G o F) presentati mensilmente al C.E.V., suddiviso per Comune. Il CEV valuterà la corrispondenza tra il riepilogo trasmesso ed i rapporti di controllo consegnati e rilascerà alla Ditta apposita ricevuta, tale documento esimerà la Ditta da eventuali responsabilità inerenti lo smarrimento di documentazione da parte del C.E.V. All'atto della presentazione del riepilogo, verrà effettuato un controllo sulla corrispondenza tra la documentazione resa e l'elenco riportato nel "riepilogo". L'Ufficio preposto non ritirerà dichiarazioni non comprese nel "riepilogo", fatta eccezione per i rapporti che, nel campo "Osservazioni", riportano la dicitura "rifiuto di adesione alla campagna da parte del cittadino; volontà del cittadino di aderire alla campagna in prima persona".

- nel caso in cui siano presenti rapporti di controllo tecnico recanti prescrizioni, gli stessi dovranno essere opportunamente segnalate al fine di una loro gestione immediata;
- da una distinta dei versamenti effettuati sul conto corrente postale n. 42829176 intestato al Circondario Empolese Valdelsa;

Art. 3

Con la firma del suddetto accordo la Ditta si obbliga a informare la propria clientela degli obblighi e delle procedure relative alla "Dichiarazione di avvenuta manutenzione", illustrando tra i vantaggi della contribuzione, l'esonero dal pagamento di una eventuale ispezione disposta dal CEV;

Art. 4

La Ditta si impegna a rispettare i tempi di validità e di consegna dei bollettini e dei documenti di riepilogo secondo le modalità sopra indicate, pertanto, salvo casi di forza maggiore, da documentare

adeguatamente, il C.E.V. non effettuerà dalla Ditta, il ritiro dei rapporti di controllo tecnico (modello G o F), ancorché muniti di tagliando di controllo, consegnati oltre sessanta giorni continuativi dalla scadenza dei termini previsti dal presente accordo e con modalità organizzative differenti da quelle previste dalla “Campagna di dichiarazione di avvenuta manutenzione per gli anni 2009-2013”,

Art. 5

Il C.E.V. si impegna a comunicare alle Ditte firmatarie del presente accordo le disposizioni legislative rilevanti ai fini dell'esercizio delle proprie competenze, fornendo le eventuali informazioni che si rendessero necessarie;

Art. 6

Il C.E.V. provvederà a pubblicare adeguatamente sul proprio sito internet i contenuti del presente accordo volontario e a pubblicizzare l'elenco delle ditte aderenti, aggiornando tempestivamente tutte le eventuali variazioni;

Art. 7

Le parti prendono e danno atto che il servizio svolto è a titolo completamente gratuito per il cliente finale. A tal fine il C.E.V. predispone un sistema di controllo di soddisfazione degli utenti che si sono avvalsi delle ditte firmatarie e renderà pubblici i risultati sul proprio sito, allo scopo di poter monitorare ed eventualmente migliorare le modalità operative dei manutentori convenzionati. Il questionario per la verifica della soddisfazione degli utenti sarà predisposto di concerto con le Associazioni di Categoria della Ditte firmatarie dell'accordo volontario;

Art. 8

La Ditta che intende aderire al presente accordo deve presentare all'Ufficio Gestione e Tutela del Territorio, la “Richiesta di adesione”, allegato A, e la “Dichiarazione di adesione” conforme all'allegato B, nella quale il legale rappresentante dichiara, tra l'altro, di aver preso visione ed accettare in ogni sua parte il presente accordo, impegnandosi all'osservanza delle condizioni e degli accordi ivi contenuti;

Art. 9

In caso di inosservanza degli obblighi di cui agli articoli 2-3-4 e 7, il presente accordo tra la Ditta firmataria ed il C.E.V. decadrà automaticamente, fermo restando il pagamento della penalità di cui al successivo art. 10), e di ogni eventuale maggior danno che dal comportamento della Ditta dovesse scaturire. In ogni caso il C.E.V. avrà l'insindacabile diritto ad escludere dal presente accordo la Ditta che attui un comportamento altamente lesivo dell'immagine del C.E.V. in merito

alla Campagna di Dichiarazione (maggiorazione del costo del tagliando di controllo, improprio utilizzo del nome o dell'immagine del C.E.V., ecc.);

Art. 10

Sarà applicata la sanzione minima prevista dalla L.R. 71/09, pari ad €. 60 (euro sessanta), per ciascun rapporto di controllo tecnico (modello G o F) compilato dalla Ditta di manutenzione, (eventualmente corredato di tagliando), non trasmesso al C.E.V. entro il termine di validità e con le modalità previste all'art. 2 e all'art.4 del presente accordo;

Art. 11

I manutentori, singoli o associati, con la firma del presente accordo, si impegnano a sostenere le iniziative intraprese dell'Autorità Competente per la diffusione delle corrette pratiche di gestione degli impianti termici, sul territorio di competenza, con particolare riguardo alle situazioni di criticità sociale.

Art. 12

Il presente accordo ha validità biennale dalla sottoscrizione e comunque non oltre il 31.12.2013.

Empoli, lì

per la Ditta

per il Circondario Empolese Valdelsa
